

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'aprile 1999, Umberto Quintavalle, in proprio e quale legale rappresentante della società semplice Cascina Tre Pini, proprietaria di un vasto compendio immobiliare di oltre 200 ettari sito nel Parco della Valle del Ticino - di valore naturalistico, ricoperto di bosco e prati, con fabbricati ad uso residenziale di pregio - convenne in giudizio la SEA (Società Esercizi Aeroportuali Spa) e il Ministero dei trasporti. Chiese la condanna al risarcimento del danno subito, causato da immissioni acustiche e da gas di scarico, in conseguenza dell'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa a partire dal 1998, derivanti dal sorvolo di aerei con rotta fissa sulla proprietà; danno quantificato, all'epoca, in quasi 18 miliardi di lire.

Invocò l'art. 2043 o l'art. 844 cod. civ.; rispetto a quest'ultima disposizione precisò che, in considerazione della non accoglibilità di provvedimenti inibitori per il carattere irreversibile della destinazione del fondo alle attività aeroportuali, dato l'azzeramento economico del valore della proprietà causato dalle immissioni intollerabili, la proprietà avrebbe avuto diritto ad un equo indennizzo per la perdita di godimento del fondo, e che, essendo prevedibile *sine die* la durata delle immissioni, la proprietà dell'attore risulterebbe di fatto espropriata, essendo diminuito il valore originario in modo irreversibile.

2. Il Tribunale, a parte il profilo della giurisdizione non più rilevante, rigettò le eccezioni di carenza di legittimazione passiva sollevate dai convenuti, in quanto profili attinenti al merito della decisione, involgenti le competenze rilevanti per l'imputazione della responsabilità; espletate consulenze tecniche e valutate intollerabili le immissioni alla stregua dell'art. 844 cod. civ., rigettò la domanda ex art. 2043 cod. civ. per assenza di illiceità.

Qualificata la domanda proposta in alternativa come richiesta di indennizzo, riconobbe come obbligati, ai sensi dell'art. 844, cpv. cod. civ. sia il Ministero che la SEA.

Solo per il Ministero ritenne l'imputabilità dell'obbligo dell'indennizzo anche sulla base dell'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (poi art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), sempre sulla base delle immissioni accertate intollerabili alla stregua dell'art. 844 cit.; obbligo che escluse per tale

titolo in capo alla SEA, non rinvenendo nella concessione conferita alla stessa un'investitura di poteri di carattere pubblicistico.

Per la quantificazione dell'indennizzo, ritenne adottabile - anche in riferimento all'art. 844 cod. civ. - il criterio (proprio dell'art. 46 cit.) dell'indennizzo commisurato percentualmente all'indennità di esproprio e condannò, in solido, i convenuti al pagamento di quasi 4 milioni di euro, oltre interessi.

3. La Corte di appello di Milano, a parte il profilo della giurisdizione non più rilevante, rigettò gli appelli principali, proposti dal Ministero e dalla SEA, anche nella parte in cui il primo aveva prospettato l'ultrapetizione in riferimento all'art. 46 cit. rispetto alla domanda proposta in primo grado. Innovando, rispetto alla sentenza di primo grado, ritenne che, a fondamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità a carico di entrambi i convenuti vi fosse solo l'art. 46 cit., integrato ai fini della valutazione della intollerabilità delle immissioni dall'art. 844 cod. civ.

Accolse parzialmente l'appello incidentale della danneggiata concernente solo il *quantum* e aumentò la condanna a quasi 6 milioni di euro, oltre interessi (sentenza del 15 giugno 2012, notificata il 25 successivo).

4. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero propone ricorso principale, affidato a nove motivi (ndr la numerazione è errata a partire dal sesto, essendo stata omessa la numerazione del quinto, e si conclude, pertanto, con il decimo).

La SEA propone ricorso incidentale, affidato a otto motivi.

La parte danneggiata, Quintavalle in proprio e società Cascina Tre Pini, si difende articolando distinti controricorsi, contenenti distinti ricorsi incidentali nei confronti del Ministero e della SEA, affidati ciascuno a due motivi, parzialmente analoghi.

La SEA resiste con controricorso ai distinti ricorsi incidentali della Cascina Tre Pini e Quintavalle.

Tutte le parti hanno depositato memorie; la SEA, anche documentazione, inammissibile ex art. 372 cod. proc. civ.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza sono decisi unitariamente.

1. Preliminare è lo scrutinio del profilo concernente la ultrapetizione, in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, la cui decisione è stata confermata in appello in esito all'impugnazione del Ministero sul punto, rispetto alla domanda di indennizzo, avanzata dalla parte danneggiata in alternativa alla domanda ex art. 2043 cod. civ.; quest'ultima oramai definitivamente fuori dalle questioni controverse.

La censura è ora riproposta dal Ministero, con il primo motivo di ricorso, e, in via subordinata, dal secondo motivo del ricorso SEA; quest'ultimo, per quanto si dirà nell'esame del primo e terzo motivo del ricorso SEA, resta assorbito, proprio in quanto proposto in via subordinata rispetto a motivi accolti.

1.1. Il Ministero si duole, invocando la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., che il giudice di primo grado, e poi in sede di conferma quello di appello, abbiano deciso la domanda subordinata di indennizzo, avanzata espressamente sulla base dell'art. 844 cod. civ., facendo ricorso - sia pure in modi diversi, per quanto emergerà successivamente, e ora irrilevanti - anche all'art. 46 cit. Si lamenta che la Corte di merito, nel ribadire la tesi del primo giudice, abbia ritenuto trattarsi di mera qualificazione giuridica della domanda, concernente il medesimo fatto storico posto a fondamento della domanda di indennizzo, consistente nella intollerabilità delle immissioni provenienti dal sorvolo degli aerei del vicino aeroporto, costituente opera pubblica, senza dare rilievo all'effetto giuridico chiesto, qualificato come integrale risarcimento del danno e non come indennizzo. Con la conseguenza, di incorrere nel limite al potere di qualificazione giuridica che il giudice trova negli effetti giuridici che la parte vuole conseguire.

A tal fine, il ricorrente mette in risalto la richiesta del risarcimento del danno e la diversità rispetto ai criteri riduttivi dell'indennizzo espropriativo e, finanche, la diversa competenza dell'ufficio giudiziario competente, la corte di appello e non il tribunale.

1.2. Il motivo va rigettato.

La Corte di appello, nel confermare sul punto la decisione di primo grado, ha correttamente fatto uso del potere di qualificazione della domanda.

1.2.1. Al fine di rinvenire limiti negli effetti voluti dalla parte, nessun rilievo possono avere i riferimenti al risarcimento del danno estrapolati

dall'atto di citazione. E' sufficiente considerare che la domanda principale, rigettata e non più in contestazione, era di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. Senza tralasciare la circostanza che non può assumere rilievo determinante il riferimento al "danno" se, di funzione risarcitoria in senso lato si parla in dottrina e in giurisprudenza in riferimento alle ipotesi indennitarie evocate e se, proprio in ragione di tale natura, al debito indennitario la stessa Corte di legittimità riconosce natura di debito di valore (come si vedrà nell'esame dell'ottavo motivo del ricorso del Ministero).

Dirimente, al fine di delimitare l'effetto perseguito dalla parte con la domanda alternativa, poi accolta dal giudice di merito, è, da un lato, l'esplicito riferimento all'art. 844 cod. civ., dall'altro la deduzione di una <<espropriazione di fatto>> della proprietà, per effetto della durata prevedibile <<sine die>> delle immissioni prodotte dai sorvoli degli aerei del vicino aeroporto, con l'implicito riferimento all'art. 46 cic. Evidente è l'evocazione, in tal modo, nell'unitario contesto della responsabilità da atto lecito dannoso, dell'indennizzabilità dei danni da atti non illeciti per ragioni di perequazione e giustizia distributiva, in riferimento ad ambiti giusprivatistici e ad ambiti collegati alla realizzazione di un'opera pubblica.

D'altra parte, nessun pregio ha il riferimento alla diversa competenza rispetto all'organo giudicante, chiaramente riferibile alla diversa ipotesi dell'indennità di espropriazione.

1.2.2. Ai nostri fini, è sufficiente mettere in evidenza che, pacificamente, la giurisprudenza, unitamente alla dottrina, ricollega all'art. 844, secondo comma, cod. civ. l'insorgenza di un obbligo indennitario a carico dell'autore delle immissioni non illecite perché consentite dal giudice, pur eccedenti la normale tollerabilità (Cass. 29 novembre 1999, n. 13334; Cass. 1 febbraio 1993, n. 1226; Cass. 18 agosto 1981, n. 4937). Così come, giurisprudenza e dottrina riconoscono l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge sulle espropriazioni come ipotesi di c.d. espropriazione larvata, autonoma, rispetto alla diversa fattispecie di asservimento del fondo, e indipendente dall'espropriazione, per l'ipotesi di danno permanente consistente nella perdita o diminuzione di un diritto, in conseguenza, anche, di immissioni derivanti dall'opera pubblica (Cass. 16

settembre 2009, n. 19972; Cass. 19 novembre 1999, n. 12853; Cass. 23 novembre 2000, n. 15130).

1.3. In conclusione, il motivo è rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: **<<Non viola il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato sotto il profilo del limite costituito dal divieto di immutazione degli effetti giuridici che la parte intende conseguire** (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21484; Cass. 28 giugno 2010, n. 15383), **il giudice di merito che, nell'esercitare il potere di interpretare la domanda e di qualificarla giuridicamente, individuando la norma applicabile, qualifica quale domanda di indennizzo, ex art. 844 cod. civ. e ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, quella proposta - in via alternativa alla domanda principale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. - ponendo a fondamento l'intollerabilità delle immissioni con prevedibile durata *sine die*, provenienti dal sorvolo degli aerei del vicino aeroporto, costituente opera pubblica, e l'irreversibile diminuzione del valore originario della proprietà, atteso che ad entrambe le norme individuate dal giudice è riferibile l'indennizzo richiesto in connessione a danni derivanti da attività lecita.**

2. Prima di affrontare i motivi di ricorso (primo e terzo) della SEA, che deducono la violazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado, che ha escluso la condanna della SEA ai sensi dell'art. 46 cit. - in riferimento alla lesione del contraddittorio, sulla base dei limiti conseguenti all'effetto devolutivo dei motivi di appello - per ragioni di chiarezza espositiva è opportuno sintetizzare le argomentazioni pertinenti delle sentenze di primo e secondo grado e le censure mosse in appello avverso la prima.

2.1. Il Tribunale, qualificata la domanda alternativa come richiesta di indennizzo, riconobbe come obbligati, ai sensi dell'art. 844, cpv. cod. civ., sia il Ministero che la SEA. Ad entrambi fu ritenuta imputabile l'attività causativa delle immissioni; al primo, per le attribuzioni conferite dalla legge relativamente all'ampliamento dello scalo aeroportuale di Malpensa, per le attribuzioni di vigilanza, indirizzo e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo, con riferibilità ad esso delle scelte relative alla regolazione del traffico aereo, oltre che per le specifiche competenze

nella determinazione delle procedure antirumore; alla seconda, per l'attività di impresa cui si collegano le immissioni, quale rischio connesso all'attività produttiva di pubblico interesse, lecita in ragione dell'utilità sociale, che dà luogo ad un ristoro a titolo di responsabilità oggettiva dell'imprenditore, gravato da obblighi di contenimento del rumore.

Solo per il Ministero - non rinvenendo nella concessione alla SEA un'investitura di poteri di carattere pubblicistico - ritenne l'obbligo dell'indennizzo scaturente anche dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (poi art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001). Rinvenne i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, indipendentemente dalla procedura espropriativa perché fondati sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, e costituiti: dall'esistenza dell'opera pubblica; dalla produzione di un danno permanente, quale quello che dura fin quando permane la causa lesiva e, in riferimento alle immissioni supera i limiti della normale tollerabilità, da apprezzarsi con i criteri posti dall'art. 844 cod. civ., tali da arrecare un pregiudizio permanente al godimento dell'immobile; dal nesso di causalità tra il danno e l'esecuzione o l'esercizio dell'opera pubblica.

2.2. Ai fini che ancora rilevano nella presente controversia e per quanto risulta dall'esame degli atti - consentito per il vizio processuale invocato dalla ricorrente nel rispetto dell'art. 366, n. 6 cod. proc. civ. - in appello, il Ministero, integralmente soccombente, chiese che, in parziale riforma della sentenza impugnata, fosse riconosciuta la non imputabilità dell'indennizzo a sé medesimo, sia ai sensi dell'art. 844 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 46 cit., anche dissertando in termini di difetto di legittimazione passiva nell'evidenziare le proprie competenze. Non impugnò, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., il mancato riconoscimento della imputabilità dell'indennizzo alla SEA ex art. 46 cit.

La danneggiata, pur vittoriosa quanto alla ottenuta condanna solidale del Ministero e della SEA, si limitò a chiedere la conferma della sentenza di primo grado e non ripropose, secondo quanto imposto dall'art. 346 cod. proc. civ., la domanda in riferimento alla imputabilità dell'indennizzo alla SEA anche ai sensi dell'art. 46 cit.; propose appello incidentale solo in riferimento al *quantum*.

La SEA censurò la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto l'indennizzo a suo carico ai sensi dell'art. 844 cod. civ., ferma restando la riconosciuta non imputabilità alla stessa dell'obbligo di indennizzo ex art. 46, rilevando che l'applicazione di quest'ultimo avrebbe reso incompatibile l'autonoma applicabilità dello stesso 844 (pag. 24 e ss atto di appello).

In definitiva, mentre venne censurata, con l'appello SEA, la responsabilità della stessa ritenuta solo sulla base dell'art. 844 cit., non fu devoluto al giudice di appello – né in via di appello incidentale svolto dal Ministero, né da parte della danneggiata in via di riproposizione della domanda rigettata per quel capo – la questione della mancata imputazione dell'indennizzo alla SEA ai sensi dell'art. 46 cit.

2.3. La Corte di merito, enunciando espressamente di innovare rispetto alla sentenza di primo grado, ritenne che il fondamento dell'obbligo di corrispondere l'indennità a carico di entrambi i convenuti dovesse ricercarsi nell'art. 46 cit., quale norma speciale operante nel caso di danni permanenti al diritto dominicale, derivanti dall'attività lecita connessa all'opera pubblica e al suo esercizio; norma integrata, nel caso di immissioni derivanti dall'opera e dall'esercizio dell'attività pubblica, dalla norma generale rinvenibile nell'art. 844 cod. civ., per i criteri di accertamento del superamento della normale tollerabilità, anche in riferimento al rapporto con la disciplina pubblicistica ambientale.

La Corte di merito si ritenne legittimata a tale operazione, riconducendola ad una corretta qualificazione giuridica della *causa petendi* dedotta, in quanto resa possibile, anche in appello, da quanto devoluto al giudice di secondo grado dalle parti, attraverso le contrapposte argomentazioni sulle diverse competenze della SEA e del Ministero ai fini dell'esonero di responsabilità, fatte valere dalle stesse, sia pure impropriamente, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva piuttosto che della legittimazione sostanziale.

3. La SEA, con il primo motivo, deduce la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 329, 342, 346 e 112 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello condannato la SEA al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 46 della l. n. 2359 del 1865, nonostante si fosse formato il giudicato interno sulla relativa domanda, essendo stata la SEA



riconosciuta responsabile in primo grado solo sulla base dell'art. 844 cpv. cod. civ. e non essendo stata tale statuizione devoluta al giudice di appello con l'impugnazione.

Con il terzo motivo, deduce la violazione del principio del contraddittorio (in riferimento all'art. 111 Cost. e all'art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ.) per essere stata condannata dalla Corte di appello al pagamento dell'indennizzo ex art. 46 cit., senza che si fosse svolto il contraddittorio sul presupposto costitutivo di tale azione, la quale trova fondamento in poteri pubblicistici in relazione all'esercizio dell'attività collegata all'opera pubblica.

I motivi vanno accolti e la sentenza cassata rispetto alla SEA per effetto della nullità rilevata.

3.1. Nella giurisprudenza di legittimità sono presenti due consolidati indirizzi dalla cui combinazione emerge chiaramente che la Corte di merito non avrebbe potuto muoversi nell'ambito della qualificazione giuridica della fattispecie al suo esame.

3.1.1. Da un lato, si è affermato che << Nell'ipotesi in cui sulla domanda o su un capo autonomo di essa non si sia formato il giudicato interno, per effetto dell'acquiescenza espressa o tacita, deve ritenersi consentito porre in discussione, nell'ambito della impugnazione proposta contro la relativa pronuncia, le questioni concernenti l'applicabilità di una norma giuridica e l'interpretazione della norma stessa, qualunque sia stato il comportamento difensivo concretamente assunto in proposito dalla parte, nel precedente o nei precedenti gradi del giudizio. Dette questioni, infatti, sono rilevabili anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, nell'esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione.>> (ex plurimis, Cass. 20 ottobre 2010, n. 21561).

3.1.2. Dall'altro, e in modo coerentemente speculare, si è affermato che << Il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto

ed il pronunciato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione>> (*ex plurimis*, Cass. 1° dicembre 2010, n. 24339)

3.2. E' indubbio (come emerge dalla sintesi premessa cfr. § 2.1.), che il giudice di primo grado, ai fini del riconoscimento della fondatezza della domanda di indennizzo, aveva ritenuto applicabili alla domanda di indennizzo sottoposta al suo giudizio le due diverse fattispecie legali, presenti nell'ordinamento, che consentono l'indennizzabilità di danni derivanti da attività lecita.

Non è in questo momento in discussione la correttezza o meno di tale applicazione (che non fosse corretta emergerà dalla stessa sentenza di appello); certo è che il giudice aveva ritenuto di poter ricondurre nell'area di applicabilità del solo art. 844 cpv. cod. civ. le attività pubblicistiche connesse alla realizzazione dell'opera pubblica e all'esercizio dell'attività connessa da parte del Ministero e, contemporaneamente, l'attività di impresa svolta dalla concessionaria, alla stregua di qualunque attività di impresa privata. E nello stesso tempo, aveva ricondotto alla fattispecie legale prevista proprio per i danni derivanti dall'opera pubblica e dal suo esercizio solo la domanda di indennizzo avanzata nei confronti del Ministero, negando la presenza di poteri pubblicistici in capo alla concessionaria.

E' pure indubbio (come emerge dalla sintesi premessa, cfr. § 2.2.), che l'esclusione dell'obbligo di indennizzo in capo alla SEA ai sensi dell'art. 46 cit., non fu devoluto al giudice di appello tramite il sistema delle impugnazioni.

Consegue che il giudice di appello non aveva il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica della domanda nei confronti della SEA, ritenendosi legittimato per essergli stato il complessivo giudizio devoluto attraverso le contrapposte argomentazioni sulle diverse competenze della SEA e del Ministero ai fini dell'esonero di responsabilità, perché tale profilo - se in qualche modo potrebbe rivelare lo svolgimento di un contraddittorio in via fattuale tra le parti - diventa irrilevante in presenza di un giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda rispetto ad una delle parti; peraltro, proprio rispetto ad una

qualificazione giuridica ritenuta dallo stesso giudice incompatibile (come meglio emergerà dal prosieguo) con quella in base alla quale la SEA era stata condannata al pagamento dell'indennizzo.

3.3. Pertanto, i motivi suddetti sono accolti e la sentenza impugnata è cassata, in relazione, sulla base del seguente principio di diritto: <<**Il potere-dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione; con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia escluso la riconducibilità della domanda di indennizzo alla fattispecie di cui all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, rinvenendo l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 844 cpv cod. civ., il giudice di appello non può - in mancanza di devoluzione in appello del relativo capo della sentenza - qualificare la domanda come regolata dall'art. 46 cit., essendosi formato il giudicato sulla esclusione di tale fattispecie legale>>.**

3.4. Conseguente è l'assorbimento del secondo motivo del ricorso SEA, proposto in via espressamente subordinata rispetto ai motivi accolti.

Consegue, anche, l'assorbimento dei motivi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso SEA; tutti aventi come presupposto la condanna SEA ai sensi dell'art. 46 cit.; nonché l'assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale della parte danneggiata svolto nei confronti della SEA, con il quale si censura la quantificazione dell'indennizzo sul presupposto della condanna della SEA.

4. Logicamente successivo è lo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla danneggiata nei confronti della SEA, posto in via espressamente subordinata all'accoglimento dei motivi di ricorso di cui al paragrafo che precede.

Con il motivo in esame, la danneggiata censura la sentenza di merito per non aver ritenuto di confermare quella di primo grado nella parte in cui

aveva applicato alla SEA la fattispecie legale di cui all'art. 844 cpv. cod. civ., ritenendo ad essa imputabile l'indennizzo a tale titolo.

Il motivo va rigettato.

4.1. La Corte di merito ha correttamente ritenuto applicabile alla specie il solo art. 46 in argomento, facendo operare l'art. 844 cod. civ. unicamente ai fini dell'apprezzamento della normale tollerabilità delle immissioni, ed ha escluso l'autonoma applicabilità dell'art. 844.

Nel prendere le distanze dalla sentenza di primo grado, ha rilevato che, a fronte di danni assunti come derivanti dall'esistenza dell'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività, la tutela legale apprestata dall'ordinamento a favore del proprietario di immobile il cui valore sia diminuito in conseguenza della realizzazione ed esercizio della stessa opera pubblica, è quella prevista dalla norma speciale, individuata nell'art. 46, assumendo rilievo la norma civilistica solo per lo specifico riferimento alle immissioni.

4.2. Ai fini della correttezza dell'assunto del giudice di appello - per quel che ora rileva - è sufficiente mettere in evidenza l'inconciliabilità tra le due fattispecie legali rispetto ai soggetti che causano le immissioni rilevanti e interferiscono con il diritto di proprietà: soggetti privati nella previsione privatistica, soggetti pubblici nella previsione della norma speciale. Soggetti diversi cui si connettono, rispettivamente, attività privatistiche sul fondo di proprietà, che vanno dalle normali attività della vita all'esercizio di impresa o, invece, attività pubblicistiche, volte al perseguimento di interessi generali, ivi compreso l'esercizio in forma di impresa di un servizio pubblico in concessione, indipendentemente dalla soggettività di diritto privato di chi lo esercita. Fattispecie legali destinate ad operare in ambiti diversi: l'una, nel solo ambito dei rapporti e delle interferenze scaturenti dall'esercizio delle facoltà dei privati; l'altra nella zona di interferenza con i diritti dei privati determinata dalla scelta pubblicistica dell'opera pubblica o dall'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, nell'ambito della dinamica autorità-libertà e delle conseguenti forme di incidenza dell'attività pubblicistica, in quanto diretta al perseguimento di interessi pubblici, sulle posizioni giuridiche dei privati. Radicale diversità cui si connette la diversa disciplina, quale emerge: a) nell'ordinario utilizzo del potere inibitorio conferito al giudice nella sfera

regolata dall'art. 844 cod. civ., in contrapposizione all'assenza di tale potere nella sfera regolata dall'art. 46 cit; b) nell'eccezionale possibilità di indennizzo, ai sensi dell'art. 844 cpv, in presenza di immissioni intollerabili, ma rese lecite dal potere di contemperamento, attribuito al giudice, tra le esigenze della produzione e le ragioni della proprietà, eventualmente tenendo conto della priorità di un determinato uso; in contrapposizione alla generale previsione dell'indennizzo dell'art. 46 cit. in presenza di immissioni, eccedenti la normale tollerabilità, idonee a determinare la perdita o diminuzione permanente di un diritto; c) nel il requisito della "permanenza", che connota sempre l'area di applicabilità dell'art. 46 e, invece, può rilevare solo eccezionalmente rispetto alla fattispecie di cui all'art. 844 cpv. cod. civ.

4.3. D'altra parte, nelle numerose pronunce di legittimità che hanno fatto applicazione dell'art. 46 cit., anche con riferimento a immissioni, non è mai emersa l'autonoma applicabilità dell'art. 844 cpv cod. civ. per danni causati al diritto di proprietà da opere pubbliche o dal connesso esercizio dell'attività pubblicistica, ma solo il riferimento allo stesso ai fini dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni (*ex plurimis*, Cass. 14 dicembre 2007, n. 26261; Cass. 9 marzo 1988, n. 2366; Cass. 15 novembre 1984, n. 5779).

In sintesi, **nell'ipotesi in cui si chiede l'indennizzo per la irreversibile diminuzione del godimento di un immobile derivante, per l'effetto di immissioni intollerabili con prevedibile durata *sine die*, dall'esistenza dell'opera pubblica e dall'esercizio della connessa attività pubblicistica, la fattispecie legale applicabile è quella disciplinata dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, e non quella prevista dall'art. 844 cod. civ., salvo l'operatività di quest'ultima disposizione ai soli fini dell'apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, stante il carattere speciale della prima disposizione normativa, in ragione: a) dei soggetti che interferiscono con il diritto di proprietà, pubblici e non privati, ai quali si connette la diversa natura e finalizzazione dell'attività, pubblicistica e non privatistica; b) del diverso ambito di operatività, quello della dinamica autorità-libertà e non quello dell'esercizio delle facoltà dei privati; c) della diversa disciplina**

**del potere inibitorio, assente nella previsione dell'art. 46 cit. e presente in quella dell'art. 844 cod. civ.; d) dell'indennizzo, quale previsione generale nella prima disposizione ed eccezionale nella seconda; e) del requisito della "permanenza", che connota sempre l'area di applicabilità della prima e può rilevare solo eccezionalmente nella seconda.**

5. La Corte di merito, quindi, che - al contrario del primo giudice - ha legittimamente fatto ricorso all'art. 46 cit., quale norma speciale applicabile alla specie al suo esame, correttamente escludendo l'autonoma applicabilità dell'art. 844 cpv cod. civ., se avesse rispettato i limiti del *devolutum* nel giudizio di appello di cui si è detto, mai avrebbe potuto, sulla base del suo stesso assunto, confermare la sentenza di primo grado rispetto alla SEA, che riconosceva l'applicabilità autonoma dell'art. 844 cod. civ. per l'esercizio di attività di impresa, ma avrebbe dovuto accogliere l'appello avverso la suddetta pronuncia promosso dalla SEA.

5.1. Premessa l'avvenuta cassazione della sentenza di appello rispetto alla SEA in accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso promosso dalla stessa (§. 3), è, di conseguenza, consentito a questa Corte di decidere la controversia nei confronti della SEA nel merito, trattandosi di questione di solo diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. Pertanto, decidendo nel merito, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello della SEA avverso la sentenza di primo grado, è rigettata la domanda promossa dalla danneggiata nei confronti della SEA.

6. Prima di passare ad esaminare le censure alla sentenza di appello rispetto alla responsabilità ritenuta in capo al Ministero, per comodità espositiva è opportuno dare conto sinteticamente dei principi affermati dalla Corte di legittimità nell'applicazione dell'art. 46 cit. (poi 44 del T.U. espropriazioni, senza modifiche di rilievo ai nostri fini), rispetto all'ipotesi, alternativa all'imposizione di servitù, generalmente indicata come <<espropriazione larvata>>, anche se del tutto indipendente dalla espropriazione (Cass. 16 settembre 2009, n. 19972).

Le condizioni che devono sussistere sono tre (*ex plurimis*, Cass. 11 giugno 2003, n. 9341; Cass. 12 dicembre 1996, n. 11080): a) l'attività

lecita della Pubblica Amministrazione consistente nella realizzazione e gestione dell'opera pubblica; b) la produzione di un danno permanente che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto; c) il nesso di causalità tra l'esecuzione e gestione dell'opera pubblica e il danno, che deve essere sempre causalmente ricollegabile a tale causa lesiva.

L'obbligo di indennizzo si fonda sul principio pubblicistico di giustizia distributiva, secondo cui le conseguenze economiche pregiudizievoli causate da opere dirette al conseguimento di vantaggi pubblici non possono ricadere su un solo privato o su una ristretta cerchia di privati, ma devono essere sopportate dalla collettività.

6.1. In questo contesto della fattispecie legale si collocano le censure relative: a) alla sussistenza del danno permanente alla proprietà attraverso le immissioni derivanti dalle rotte degli aerei; b) al requisito della permanenza in presenza di rotte di aerei, in ipotesi variabili; c) al nesso di causalità rispetto al Ministero in riferimento alle sue attribuzioni e competenze.

7. In ordine alla tollerabilità delle immissioni acustiche, in generale, la sentenza della corte di appello ha riconfermato il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, anche attraverso la trascrizione letterale di brani della prima sentenza, ed ha motivato il rigetto delle censure svolte dagli appellanti.

Quanto ai criteri per valutare la intollerabilità delle immissioni, è stato ripreso il principio costante, nell'interpretazione dell'art. 844 cod. civ., cui la giurisprudenza rinvia, secondo il quale, mentre è senz'altro intollerabile il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro tollerabili le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 cod. civ., tenendo presente, la situazione dei luoghi accertata.

In particolare, la Corte di merito ha condiviso il percorso argomentativo del Tribunale quanto alla normativa pubblicistica applicabile, nonché al rilievo attribuito a quanto accertato in ordine alla ricomprensione della zona in questione tra quelle particolarmente protette, anche mediante il

richiamo della nota del Comune acquisita dal consulente tecnico, a tanto autorizzato. Quindi, ha ritenuto prive di pregio le censure relative alla metodologia di rilevamento delle immissioni, richiamando anche l'esito delle ispezioni giudiziali.

7.1. Con il settimo motivo (rubricato come ottavo), il Ministero deduce violazione del d.P.c.m. 1° marzo 1991 (Limite massimo di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), il quale (all'art. 1, comma 4) esclude le aree e le attività aeroportuali, rinviando ad altro decreto; nonché del d.m. 31 ottobre 1997, (metodologia di misura del rumore aeroportuale), compreso il relativo allegato A.

In particolare, il Ministero sostiene che, in presenza di norme speciali in materia aeroportuale, ai fini del superamento della tollerabilità non si possa fare riferimento al prudente apprezzamento del giudice. Sostiene l'applicabilità della normativa specifica in materia di rumori aeroportuali (d.m. dell'ottobre 1997) e, quindi, per la zona rilevante nella causa - pacificamente fuori dalle aree di rispetto del cd. <<intorno aeroportuale>>, e rientrante, invece, nella generica <<area esterna>> - la previsione del limite massimo di 60 dB (art. 6, c. 3), superiore ai valori accertati dal consulente (58 dB diurni/47 dB notturni), con conseguente assenza del superamento della soglia di tollerabilità.

Inoltre, censura il metodo di rilevazione delle immissioni acustiche adottato dal consulente e ritenuto idoneo dal giudice di merito.

7.2. Il motivo va rigettato.

Di nessun pregio sono le censure mosse al metodo di rilevazione delle immissioni, che non sarebbero state rispettose delle indicazioni contenute nel d.m. dell'ottobre 1997. Infatti, esse sono state già valutate con esito negativo e motivazione priva di vizi logici da parte del giudice di appello.

7.2.1. La questione che emerge come centrale dalla censura è se, quando venga in questione l'applicabilità dell'art. 46 in argomento e non del solo art. 844 cod. civ., possa valere il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale - ferma restando l'intollerabilità di immissioni che superino i limiti previsti da leggi speciali - qualora i valori accertati siano inferiori a detti limiti, il giudice, con prudente apprezzamento, valuta se in concreto le immissioni siano intollerabili tenuta presente la situazione dei luoghi; tanto più se, come nel caso di

infrastrutture di trasporto aereo, vi siano delle norme pubblicistiche specifiche di settore.

E' vero che la giurisprudenza della Corte di legittimità, che ha costantemente affermato il principio suddetto, ne ha fatto concreta applicazione in riferimento a fattispecie di rapporti tra privati direttamente rientranti nell'art. 844 cod. civ. (*ex plurimis*, cass. 17 gennaio 2011, n. 939); è anche vero che, rispetto a fattispecie involgenti l'art. 46 cit., nelle quali l'art. 844 cod. civ. è utilizzato per i soli criteri di valutazione della intollerabilità delle immissioni, lo stesso principio è costantemente richiamato; ma, dall'esame della giurisprudenza emerge che, nella seconda ipotesi, non ne è stata fatta concreta applicazione (cfr cass. 14 dicembre 2007, n. 26261; cass. 3 luglio 2008, n. 18226) e, comunque, la questione non è mai stata espressamente affrontata.

Tuttavia, la censura mossa con il ricorso può essere rigettata senza dover affrontare la questione suddetta, atteso che è erroneo il presupposto da cui la censura prende le mosse. Infatti - in estrema sintesi e come emergerà meglio dal prosieguo - il giudice del merito ha raffrontato i valori di immissioni acustiche accertati con quelli posti dalle leggi speciali, rilevando la superiorità dei primi rispetto ai secondi, dopo aver correttamente individuato la norma speciale applicabile. L'accertamento in fatto della situazione dei luoghi, quale parco rientrante in zona particolarmente protetta, compiuto anche attraverso la considerazione della nota del Comune, è servito solo ad escludere l'applicabilità della normativa transitoria, la quale era stata emanata per l'ipotesi che il territorio non fosse stato diviso in zone acustiche ad opera dei Comuni e all'evidente fine di eliminare ogni incertezza nella riferibilità dei limiti acustici alle varie aree cui corrispondono valori di tollerabilità diversi. Se è vero che il giudice di merito ha spesso richiamato con enfasi il proprio prudente apprezzamento, è anche vero che lo stesso si è concretizzato solo nel sostituire il presupposto formale che la disciplina speciale prevedeva per l'operatività della norma a regime - costituito dalla zonizzazione acustica di tutto il territorio ad opera dei Comuni - con un accertamento di fatto della situazione concreta, individuata nella presenza di un parco tutelato a livello europeo e internazionale, mai messa in discussione dalle parti.

7.2.2. Per ragioni di chiarezza espositiva, è opportuno delimitare preliminarmente il campo di indagine.

E' pacifico che l'area di proprietà di interesse per la causa rientra nella generale <<zona esterna>> all'aeroporto e non nel cd. <<intorno aeroportuale>>, il quale comprende il territorio circostante l'aeroporto, il cui stato dell'ambiente è direttamente influenzato dalla presenza del vicino aeroporto; territorio diviso in aree di rispetto [C), B) ed A)], con limiti massimi di rumore alti, ma progressivamente decrescenti con il progredire dalla distanza dall'aeroporto.

Pure non controverso è che la mancata individuazione, all'epoca dei fatti ed ad opera della commissione prevista dalla legge (artt. 5 e 6 del d.m. dell'ottobre del 1997), dei confini delle aree di rispetto (C, B ed A) interne all'<<intorno aeroportuale>>, non ha avuto incidenza nella collocazione dell'area di cui si discute nella zona esterna all'intorno aeroportuale.

Non controverso è anche che l'area di causa sia situata nel Parco naturale del Ticino, riconosciuto dall'Unesco come "riserva della biosfera", ricadente nel sito di importanza comunitaria "Brughiera del Dosso".

7.2.3. All'esito del rigetto del profilo di censura tendente a mettere in discussione i metodi di accertamento delle immissioni acustiche, i valori acustici accertati dal consulente nel territorio in questione sono di 58 dB diurno/ 47 dB notturno.

Nella individuazione della normativa speciale applicabile rilevano due atti normativi secondari.

Il d.m. 31 ottobre 1997, (metodologia di misura del rumore aeroportuale), che riguarda solo gli aeroporti; il d.P.c.m. 14 novembre 1997, che si inserisce nel contesto normativo della disciplina generale sull'inquinamento acustico, emanata a partire dalla legge quadro 16 ottobre 1995, n. 447, e determina i valori limite delle sorgenti sonore.

Il d.m. direttamente riferibile solo al rumore aeroportuale prevede per le zone esterne all'<<intorno aeroportuale>>, dove è pacificamente l'area territoriale di causa, il valore limite di 60 dB (cfr art. 5, comma 3).

Il d.P.c.m. generale, di pochi giorni successivo al primo, individua limiti massimi di rumorosità per le aree particolarmente protette molto bassi, pari a 50 dB diurno e 40 dB notturno (cfr tab. A classe I e tab. C, nella quale sono compresi i parchi pubblici), unitamente ad altri limiti più alti

per altre classi del territorio comunale e presuppone la divisione del territorio comunale in zone (per es: aree ad uso prevalentemente residenziale, aree di intensa attività umana, aree prevalentemente industriali, ecc.); divisione già prevista dalla legge quadro del 1995 (art. 6, comma 1, lett. a).

Il suddetto d.P.c.m. del novembre 1997 ha escluso dalla area di applicabilità dei valori limite assoluti di immissione le zone costituenti aree di rispetto interne del cd. <<intorno aeroportuale>> e ha compiuto una scelta analoga per le aree di rispetto di tutte le altre infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, marittime, art. 3, comma 2). Invece, per le <<aree esterne>> a tali fasce di rispetto (quelle di nostro interesse per la causa) ha stabilito (ultimo periodo dello stesso art. 3, comma 2) che le sorgenti di rumore provenienti da tutte le infrastrutture di trasporto, compreso quello aereo, concorrono al raggiungimento dei limiti massimi assoluti di immissione. Tale ultima disposizione, successiva temporalmente alla disciplina speciale relativa solo agli aeroporti dell'ottobre dello stesso anno, ha fatto venir meno, e solo per le aree esterne, la scelta di una regolazione particolare dei rumori aeroportuali. Il ricorso del Ministero, invece, omette di considerare questa normativa ed, anzi, per escludere l'applicabilità della disciplina generale in tema di immissioni acustiche, invoca una disciplina precedente alla regolazione della legge quadro del 1995 (d.P.c.m. 1° marzo 1991).

Proprio le chiari espressioni letterali contenute nell'art. 3 del d.P.c.m. del novembre 1997, temporalmente successivo e applicabile *ratione temporis*, unite alla ragionevolezza dell'esclusione dai valori limite assoluti generali solo di quelle aree che, per essere limitrofe all'aeroporto (e comunque a infrastrutture di trasporto) sono direttamente influenzate da questo, concorrono nel convincimento di ritenere la norma generale applicabile alla specie.

E tale disciplina ha applicato il giudice di merito.

7.2.3.1. La particolarità della specie emerge rispetto alla presenza di una norma transitoria nello stesso d.P.c.m del novembre 1997.

Per l'ipotesi che i Comuni non abbiano provveduto alla zonizzazione acustica del territorio, quindi alla ripartizione del territorio in classi, a ciascuna delle quali corrispondono diversi limiti in ragione dell'utilizzo

delle aeree che le compongono, l'art. 8 del d.P.c.m. del novembre 1997 rinvia ad una norma (art. 6, comma 1, d.P.c.m. del marzo 1991), anch'essa provvisoria, che era stata emanata per l'ipotesi della mancanza dello stesso presupposto della zonizzazione acustica ad opera dei Comuni, quando vigeva la regolazione generale delle immissioni acustiche fatta con il d.P.c.m del 1° marzo 1991, prima della legge quadro.

I valori limite della norma cui si rinvia per la regolazione transitoria sono più alti di quelli accertati in causa; per le zone di pregio ambientale rientranti nella zona A (così esplicitato il rinvio al d.m. n. 1444/68, contenuto nell'art. 6, comma 1 del d.P.c.m. del marzo 1991) sono di 65 dB diurno e di 55 dB notturno.

Da ciò l'esigenza di valutare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della norma a regime e non di quella transitoria.

E tanto ha fatto il giudice di merito, il quale ha applicato la norma generale sui limiti massimi prevista per la disciplina a regime, rispetto alla quale i valori accertati erano superiori, sul presupposto che le aree oggetto di causa rientravano nelle aree "particolarmente protette", pur in mancanza di un atto formale di zonizzazione acustica emanato dal Comune.

Dato che la norma applicabile è quella individuata dal giudice, e che i valori accertati sono superiori a quelli massimi previsti dalla stessa, non può certo dirsi che egli abbia esercitato il prudente apprezzamento nella valutazione della situazione concreta per ritenere intollerabili quelle immissioni che non lo sarebbero state sulla base della normativa. Infatti, il giudice non ha applicato la normativa transitoria, atteso che non sussistevano i presupposti per la operatività della stessa in presenza di una situazione di fatto inequivocabile di appartenenza delle aree di causa ad una area particolarmente protetta, indipendentemente dalla formale zonizzazione da parte del Comune.

Come già detto, nessuno ha mai contestato in causa la ricomprensione delle aree danneggiate nel parco pluritutelato, peraltro oggetto anche di ispezione giudiziale in corso di causa, e la nota del tecnico comunale - al di là degli imprecisi riferimenti alla normativa a regime del 91 (che prevede gli stessi limiti massimi della nuova normativa a regime) - avvalora tale ricomprensione. Né può assumere rilievo la mancata

formalizzazione delle zone da parte del Comune rispetto a future possibili scelte diverse con la zonizzazione, visto che i Comuni sono tenuti per legge (art. 4, comma 1, legge n. 447 del 1995) a tener conto della precedente destinazione d'uso, proprio il contrario di quanto accade nell'ambito delle zone dell'«intorno aeroportuale», disciplinate con piani regolatori di sviluppo aeroportuale, che prevalgono sui piani regolatori ordinari.

7.2.4. In conclusione il motivo di ricorso è rigettato sulla base del seguente principio di diritto: **«In tema di applicazione, ai fini dell'accertamento della intollerabilità delle immissioni ex art. 46 della l. n. 2359 del 1865, della disciplina generale pubblicistica (d.P.c.m. 14 novembre 1997), che individua i valori limite delle sorgenti sonore anche rispetto alle «zone esterne» delle aree aeroportuali e distingue tra i valori a regime e i valori per un periodo transitorio, subordinando l'operativa della disciplina a regime alla avvenuta zonizzazione delle zone acustiche ad opera dei Comuni, qualora, come nella specie, i Comuni non abbiano provveduto alla zonizzazione, ma risulta non contestata in causa la ricomprensione dei fondi oggetto di immissioni acustiche nelle «zone esterne» e la ricomprensione degli stessi in aree protette, quali parchi pubblici, il giudice applica la normativa a regime pur in assenza dell'avvenuta zonizzazione acustica da parte dei Comuni, trattandosi di accertamento in fatto del presupposto per l'applicazione della norma a regime, peraltro non contrastante con la normativa pubblicistica che vincola i Comuni a tener conto della destinazione dei territori»**.



8. In riferimento alle immissioni chimiche/gassose, la Corte di appello ha condiviso il giudizio del Tribunale ed espresso valutazioni positive sul metodo e sui risultati della consulenza, completamente recepiti, svolgendo controargomentazioni rispetto alle censure svolte in appello dal Ministero, oltre che dalla SEA.

8.1. Su tale profilo la sentenza della Corte di merito risulta non censurata dal ricorso del Ministero; né può avere alcun rilievo la censura mossa con il ricorso della SEA, essendo stata la sentenza di appello cassata nei suoi confronti, con conseguente assorbimento del motivo, come si è già detto.

Pertanto, la sentenza della Corte di appello è già passata in giudicato quanto al riconoscimento del superamento della tollerabilità delle immissioni chimiche/gassose, come rileva la parte danneggiata nel relativo controricorso.

9. Con riferimento al requisito della "permanenza" del danno il Ministero propone due motivi di censura.

Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 46 cit. e sostiene che la Corte di appello lo avrebbe violato rispetto al richiesto requisito della "permanenza", che richiederebbe la correlazione con la conformazione definitiva dell'opera pubblica, mentre nella specie, secondo la stessa domanda attorea, le immissioni dannose deriverebbero da modalità operative delle rotte (previste con passaggio sulla proprietà prima di riprendere la rotta verso la destinazione), non necessitate dal funzionamento dell'aeroporto e mutabili nel tempo.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. come insufficienza motivazionale, subordinatamente al rigetto del terzo motivo che mira ad escludere il requisito della permanenza in mancanza di danni direttamente riconducibili alla conformazione definitiva dell'opera pubblica.

Secondo il ricorrente, l'affermazione della corte di merito, secondo cui le propagazioni derivano dal funzionamento dell'aeroporto e si estrinsecano nel sorvolo conseguente al decollo, non motiva sul se le modifiche di modalità del sorvolo siano idonee ad impedire il danno.

9.1. I motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione, vanno rigettati.

Il requisito della "permanenza" connota sempre la fattispecie legale di cui all'art. 46 in argomento. Il carattere permanente del danno, derivante dalla perdita o diminuzione di una o più facoltà del diritto dominicale, purché idonea a tradursi in una oggettiva riduzione del valore economico del bene (da ultimo Cass. 3 luglio 2013, n. 16619) è condizione per la spettanza dell'indennità.

Ma, la prospettazione del ricorrente, che vorrebbe connettere il carattere permanente del danno alla sua derivazione dalla conformazione dell'opera pubblica, si muove in una prospettiva limitata, anche se comprensibilmente derivante dalla normale riferibilità del danno all'opera

pubblica come bene immobile. Tale prospettiva prescinde completamente, infatti, dalla utilizzazione dell'opera pubblica in conformità della funzione per la quale è stata realizzata, nell'ambito della quale, invece, va inserita la fattispecie ora all'esame.

Se è vero che, anche nella giurisprudenza di legittimità, i principi affermati sono di regola riferiti all'opera pubblica come bene immobile, in ragione delle specie di volta in volta decise, è anche vero che, nell'ambito della stessa giurisprudenza, si è riconosciuto il diritto all'indennità rinvenendo la permanenza dei danni: nel periodo, limitato al tempo di realizzazione dell'opera (Cass. 11 giugno 2003, n. 9341); nel periodo di modificazione dell'opera pubblica (Cass. 29 ottobre 1992, n. 11782).

Ed in questo contesto, mentre sono stati esclusi dall'area della indennizzabilità i danni meramente occasionati dall'opera pubblica (nella specie, stradale, Cass. 9 settembre 2004, n. 18172), si è espressamente affermato che il <<danno permanente non implica l'indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo da considerare permanente anche quello che si produce periodicamente e a intervalli o che dura fin quando permane la causa lesiva>> (Sez. Un. 29 ottobre 1992, n. 11782).

Dalla giurisprudenza della Corte, quindi, può ricavarsi una accezione relativa e non assoluta del requisito della permanenza del danno; d'altra parte, è proprio della fenomenologia che una *deminutio* che appaia permanente cessa di essere tale per le più svariate ragioni (dai rimedi resi possibili con le innovazioni scientifiche, ai mutamenti climatici, e alle connesse scelte). Allora, "permanente" non può essere inteso come "definitivo", ma solo in contrapposizione a "temporaneo" per ragioni che appaiono in se stesse tali da escludere la permanenza. E, di conseguenza, il requisito della "permanenza" del danno non può che essere valutato al momento in cui se ne accerti la verifica, in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, la validità del cui esito non potrà essere confutata in forza della mera allegazione che la natura permanente del pregiudizio è suscettibile di venir meno in base alla possibile incidenza di accadimenti futuri, di carattere soltanto ipotetico, sul rapporto eziologico tra originarie cause lesive e danno.

Peraltro, tale accezione appare coerente con la configurazione – nella giurisprudenza della Corte (Cass. 23 novembre 2000, n. 15130) – dell'indennità dovuta a titolo di <<espropriazione larvata>> come percentuale della indennità di esproprio, proprio in considerazione dell'assenza del fenomeno ablativo del diritto. In definitiva, quando non vi siano ragioni per ritenere, al momento dell'apprezzamento della diminuzione del diritto, che la *deminutio* sia temporanea, l'indennità spetta al soggetto danneggiato.

In tale accezione di "permanenza" rientra perfettamente la specie ora all'esame, atteso che dall'utilizzazione, in conformità della funzione per la quale è stata realizzata dell'opera pubblica costituita da un aeroporto, e, quindi, dalle rotte seguite dagli aerei, predisposte in modo non occasionale e temporaneo, derivano immissioni dannose permanenti indennizzabili ai sensi dell'art. 46 cit.

9.2. In conclusione, i motivi sono rigettati in applicazione del seguente principio di diritto. **<<Ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 46 della legge n. 2359 del 1865, il requisito della "permanenza" del danno, valutato con riferimento al momento dell'apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la *deminutio* del diritto sia temporanea, per ragioni che appaiono in se stesse tali da escludere la permanenza, secondo lo stesso criterio della normalità causale>>.**

10. Risultando accertati – mediante il rigetto dei motivi che precedono – l'esistenza dell'opera pubblica e il danno permanente derivante dalla diminuzione di un diritto, rileva il profilo del nesso causale ai fini della imputabilità al Ministero dei danni accertati.

10.1. La Corte di appello, anche attraverso richiami alla sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente anche il nesso di causalità tra l'esecuzione e l'esercizio dell'opera pubblica e il danno subito dal privato.

In particolare, in ordine alla responsabilità del Ministero ha sostenuto: a) che la legge n. 449 del 1985 "*Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano*"

disciplina la realizzazione delle opere necessarie per il funzionamento del nuovo malpensa e (art. 4), unitamente ai compiti attribuiti alla concessionaria; attribuisce al Ministero compiti di approvazione del piano regolatore, delle varianti, delle singole opere, equivalenti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché compiti di controllo, con modalità stabilite dalla concessione; che, pertanto, per le attribuzioni in materia di ammodernamento, il Ministero si identifica come soggetto espropriante tenuto all'indennizzo; b) che il piano regolatore aeroportuale è stato approvato con d.m. 13 febbraio 1987 n. 903 e la successiva legge (art. 1 legge n. 251 del 1995) non ha innovato, provvedendo ad indicare gli organi del Ministero competenti.

Quanto alla circostanza che, secondo il Ministero, la qualifica di concedente andava attribuita all'ENAC, la Corte evidenzia che non è stata prodotta in giudizio la convenzione che sarebbe intervenuta tra ENAC e SEA, e che, comunque, eventuali interventi successivi di altri enti non sono idonei a porre nel nulla l'avvenuta approvazione del piano regolatore da parte del Ministero, né che, per ciò solo, si può sostenere il venir meno dei poteri di sorveglianza e controllo in capo al Ministero.

Aggiunge, la Corte di merito, che i danni iniziarono a manifestarsi a partire dall'entrata in funzione di Malpensa 2000 e si collegano causalmente alle competenze del Ministero in tema di ampliamento e di ammodernamento dello scalo e del conseguente utilizzo, non assumendo rilievo la successiva attribuzione all'ENAC dei compiti in materia di aviazione civile.

10.2. Il Ministero, con più motivi di ricorso, sostiene di non essere tenuto a rispondere dell'indennizzo ai sensi del 46 cit.

Con il secondo, oltre che dell'art. 46, deduce la violazione dell'art. 1, c. 2, della legge n. 194 del 1962; degli artt. 2, c. 2, e 3 e 4 della legge n. 449 del 1985; della legge n. 665 del 1996 (ENAV), e del d.lgs. n. 250 del 1997 (ENAC).

In particolare, censura l'argomentazione della corte di merito che, dalle competenze in materia di autorizzazione e controllo delle opere che costituiscono l'aeroporto ha fatto derivare in capo al Ministero la qualifica di espropriante, quindi tenuto all'indennizzo. Argomenta nel senso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nei procedimenti ablativi in senso

proprio, chi emette i provvedimenti ablativi non è legittimato passivo alla lite per l'indennizzo che si svolge tra espropriato e beneficiario dell'espropriazione. Rileva che, nella specie, dove trattandosi di ablazione larvata manca un formale atto di ablazione, il soggetto espropriante dovrebbe coincidere con il soggetto beneficiario dell'opera, la concessionaria SEA.

Sottolinea che, secondo previsioni normative (art. 1, c. 2, l. n. 194 del 1962 e art. 2, c. 2, l. n. 449 del 1985), le infrastrutture costruite dalla SEA sull'aeroporto, diverranno di proprietà dello Stato sessanta anni dopo dall'entrata in vigore (quindi nel maggio 2022), con la conseguenza che le infrastrutture del sistema aeroportuale sono attualmente di proprietà della SEA.

Mette in evidenza che, secondo la legge (artt. 3 e 4 l. n. 449 del 1985), il Ministero ha poteri di sorveglianza e controllo nella fase di progettazione, esecuzione, collaudo delle opere, ferma restando l'autonoma gestione delle stesse; nonché, che gli stessi poteri di controllo, essendo preordinati al rispetto degli obblighi assunti dalla concessionaria nei confronti dello Stato, non hanno alcuna incidenza sulla gestione delle opere, e tanto, quindi, non potrebbe far acquistare al Ministero la veste di beneficiario dell'opera.

Richiama, quindi, le leggi (l. n. 665 del 1996, istitutiva dell'ENAV e il d.lgs 250 del 1997, per le competenze dell'ENAC) che attribuiscono a tali enti competenze prima appartenenti alla direzione generale aviazione civile del Ministero. Sostiene che, sulla base di queste leggi, non residuano compiti di amministrazione attiva in capo la Ministero in tema di aviazione civile e trasporto aereo; ma sussistono solo compiti di vigilanza, indirizzo e controllo sugli enti deputati; con la conseguenza, secondo il ricorrente, che il Ministero non avrebbe alcuna competenza in materia di utilizzo delle piste di atterraggio e decollo, né in materia di rotte; materie di competenza dei suddetti enti.

Con il quinto motivo, (rubricato come sesto) si deduce violazione dell', 360 n. 5, cod. proc. civ., sotto il profilo della contraddittorietà di motivazione.

Se, sostiene il Ministero, la corte di merito ritiene che le propagazioni nell'immobile danneggiato derivano dal funzionamento dell'aeroporto

gestito dalla SEA e si estrinsecano nel sorvolo consequenziale al decollo, con la conseguenza che la fonte del danno è nel funzionamento dell'aeroporto e nella gestione dello stesso oltre che nella modalità del sorvolo e decollo, così individuando le fonti del danno, è contraddittorio riconoscere la responsabilità del danno in capo al Ministero che non ha alcuna competenza in ordine al funzionamento e al decollo/sorvolo.

Con il sesto motivo (rubricato come settimo), il Ministero sostiene che, l'aver individuato la fonte del danno nelle propagazioni derivanti dal funzionamento dell'aeroporto gestito da SEA, che si estrinsecano nel sorvolo, comporta il riconoscimento che non vi è nesso causale con l'attività di controllo e vigilanza nell'esecuzione dei lavori e con l'attività di approvazione dei lavori svolte dal Ministero.

10.2.1. In estrema sintesi, il Ministero sostiene la non imputabilità a sé dei danni per mancanza del nesso causale: quanto alle infrastrutture fisse, per essere le stesse di proprietà e gestite dal concessionario, che ne è il beneficiario; quanto alle determinazioni in ordine ai voli e alle rotte per essere gli stessi di spettanza di altri enti (ENAC ed ENAV).

10.3. Le censure non hanno pregio.

Deve preliminarmente rilevarsi che, per effetto dell'accoglimento dei motivi del ricorso SEA (§.3), resta fuori dalla questione sottoposta alla Corte ogni profilo volto all'accertamento della imputabilità dei danni, anche, in capo alla concessionaria.

10.4. Nell'individuazione del nesso causale rileva la particolarità dell'opera pubblica, costituita dall'ampliamento di un aeroporto intercontinentale; opera pubblica le cui strutture e infrastrutture, ammodernate e riqualficate, sono funzionali allo svolgimento di un pubblico servizio di trasporto; opera pubblica la cui utilizzazione in conformità della funzione cui è destinata si sostanzia nello svolgimento di un pubblico servizio di trasporto aereo.

E' pacifico che i danni lamentati, causati dal sorvolo degli aerei sulla proprietà della danneggiata, incidono sul diritto di proprietà di aree non solo non confinanti con l'aeroporto, ma neanche rientranti nel cd "intorno aeroportuale". Con la conseguenza, che nessun danno diretto può ricondursi causalmente alle strutture e infrastrutture in sé considerate, se non nella misura in cui il volo di aerei non sarebbe possibile in assenza

delle stesse. Tanto consente di ricondurre pienamente l'obbligo di corrispondere l'indennità nell'ambito concettuale della cd "espropriazione larvata", del tutto indipendente dall'espropriazione delle aeree necessarie per la realizzazione dell'opera, perché riguarda solo soggetti estranei all'espropriazione (Cass. 16 settembre 2009, n. 19972).

Allora, non rileva chi sia l'espropriante, se il beneficiario della espropriazione sia il concessionario, se la proprietà delle strutture e delle infrastrutture aeroportuali siano ancora in capo al concessionario, se le stesse siano, ovviamente, gestite dal concessionario, se il Ministero ha poteri di controllo limitati al rispetto degli obblighi del concessionario.

10.4.1. Rileva, invece, sulla base della legge del 1985, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di un'opera pubblica, costituita da un aeroporto intercontinentale, per assicurare, anche aumentando i voli, il miglior funzionamento di un servizio pubblico di trasporto a vantaggio della collettività, che ne è la beneficiaria.

Senza questa scelta di miglioramento di un servizio pubblico, mediante l'utilizzo di un'opera pubblica in conformità della sua funzione, non si sarebbe neanche potuto porre il problema del danno lamentato nella specie, collegato all'ampliamento del numero dei voli, oltre che alle rotte. Tanto è sufficiente per individuare un primo livello in cui emerge il Ministero come soggetto obbligato all'indennizzo.

10.5. Nell'imputazione causale rilevano anche le competenze ministeriali in ordine alle rotte degli aerei, essendo i danni lamentati direttamente ricollegabili al sorvolo sull'area della danneggiata.

Anche oggi - che la gestione del traffico aereo, compresa l'individuazione delle rotte, spetta, in collegamento con organismi internazionali (ICAO, Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, che è agenzia autonoma dell'ONU) ed europei (EUROCONTROL, organizzazione cui partecipano gli Stati Europei per sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo), all'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo), in stretto rapporto con l'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), quale autorità di regolazione tecnica - le direttive internazionali ed europee in materia, che questi soggetti devono rispettare, sono indirizzate agli Stati aderenti. E il Ministero non svolge solo funzioni di vigilanza e controllo, ma anche di indirizzo (art. 11, d.lgs.

n. 250 del 1997, per l'ENAC). Ed, infatti, tra le attuali competenze della "Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo" vi è quella di indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo (d.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211).

Il legame con l'amministrazione centrale era più diretto nel 1998, all'epoca dei fatti di causa e dell'avvio, nel 1999, dell'azione giudiziaria. In sintesi, può dirsi che i fatti di causa si sono svolti negli anni a cavallo del rinnovamento, caratterizzato da un nuovo assetto organizzativo nel quale - fermi i poteri di indirizzo del Ministero collegati all'essere lo Stato destinatario di direttive internazionali e ed europee - i poteri venivano ripartiti attraverso la creazione di nuovi soggetti autonomi, facenti parte dell'amministrazione pubblica in senso ampio.

Non rileva, ai nostri fini, ripercorrere nel dettaglio le trasformazioni degli stessi soggetti: da Amministrazione autonoma facente parte dello Stato nella forma dell'Azienda Autonoma, in Ente Pubblico Economico nato (legge n. 665 del 1996) con il destino di trasformarsi in società per azione pubblica, quanto all'ENAV; da direzione del Ministero a Ente Pubblico non Economico, nato con il destino di trasformarsi in Ente Pubblico Economico (d.lgs. n. 250 del 1997), quanto all'ENAC, che solo nel giugno del 1999 ha uno statuto, con contemporanea riorganizzazione delle residue competenze del Ministero (Dipartimento dell'aviazione civile con d.P.c.m. 26 novembre 1999). Tale assetto, tuttavia, contribuisce a chiarire lo stato di incertezza nell'individuazione del soggetto responsabile della scelta delle rotte aeree negli anni in cui lo Stato si stava riorganizzando e, nel contempo, conferma l'attribuibilità a funzioni statali di tali scelte.

10.6. In conclusione, i motivi sono rigettati in applicazione del seguente principio di diritto: <<**Nell'ipotesi di immissioni causate dal sorvolo durante la rotta degli aerei provenienti da un vicino aeroporto costituente opera pubblica, l'indennità al proprietario dei fondi danneggiati - spettante ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 - è dovuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono causalmente riconducibili i danni in quanto derivanti: a) dall'utilizzazione dell'opera pubblica in conformità della sua**

**funzione, consistente nello svolgimento del pubblico servizio di trasporto aereo; b) dalla scelta delle rotte aeree, rispetto alle quali il Ministero, soprattutto nel periodo, come quello rilevante nella specie, di riorganizzazione delle proprie competenze con attribuzione della gestione e del controllo del traffico aereo a soggetti preposti (ENAV/ENAC), ha poteri di indirizzo collegati all'essere lo Stato destinatario di direttive internazionali e europee>>.**

11. Collegato al rigetto dei motivi appena rigettati è il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla danneggiata nei confronti del Ministero. Con il motivo in esame, la danneggiata censura la sentenza di merito per non aver confermato quella di primo grado nella parte in cui aveva applicato al Ministero la fattispecie legale di cui all'art. 844 cpv. cod. civ., oltre che la fattispecie di cui all'art. 46 in argomento, imputando allo stesso l'indennizzo dovuto sulla base di due distinti titoli.

Il motivo è inammissibile.

11.1. Palese è il difetto di interesse, risultando confermata dal rigetto dei motivi prima esaminati (§ 10) l'imputabilità dell'indennizzo al Ministero ai sensi dell'art. 46 in argomento.

12. Con il secondo motivo del ricorso incidentale svolto nei confronti del Ministero, la danneggiata deduce omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione dell'indennità, in riferimento all'art. 111 Cost. e 360 n. 5 cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, la Corte di merito, pur avendo riconosciuto che l'indennizzo, ai sensi dell'art. 46 in argomento, svolge una funzione reintegratrice del patrimonio, avrebbe del tutto arbitrariamente, e senza motivare, decurtato il reale deprezzamento secondo percentuali discrezionali e immotivate.

12.1. La censura, per certi versi inammissibile, è priva di pregio e va rigettata.

Sono inammissibili i profili che, nella parte esplicativa, reintroducono – a fronte di una censura per vizi motivazionali – critiche, già esplicitamente rigettate dalla Corte di merito, volte a mettere in discussione l'applicazione del criterio indennitario dell'art. 46, quale percentuale dell'indennizzo virtuale per l'espropriazione, ai fini dell'applicazione del

criterio dell'integrale risarcimento del danno. Pure inammissibili sono i profili che, sia pure indirettamente, tendono ad una rivalutazione del giudizio di merito equitativo espresso dalla Corte.

La Corte di merito, invece, ha motivato la decisione sulla determinazione equitativa del *quantum* dell'indennizzo e non è incorsa in contraddizioni; laddove il motivo di ricorso, attraverso la giustapposizione di parti della motivazione estrapolate dal contesto, ne offre una lettura tutta volta a reintrodurre le censure svolte in appello e riprodotte nel contesto del ricorso.

12.2. La Corte di merito ha modificato in aumento l'importo dell'indennizzo riconosciuto dal giudice di primo grado.

Per le aree agricole e boschive ha tenuto conto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato illegittimo il riferimento al valore agricolo medio, ed ha fatto riferimento al valore di mercato, applicando principi già affermati dalla Corte di legittimità (Cass. 17 ottobre 2011, n. 21386). Poi, ha diminuito la decurtazione percentuale, rispetto all'indennità virtuale di espropriazione, da quella del 30%, individuata dal giudice di primo grado, a quella del 20%. Ha motivato tale decurtazione, apprezzata equitativamente, prendendo in considerazione: l'ipotesi, valutata sola teorica, della cessazione dei fattori inquinanti e i costi <<infiniti>> di eventuale ripristino dello stato dei luoghi, con conseguente privazione del bene di <<qualsiasi concreta appetibilità commerciale>>; l'esistenza di diverse e variegate destinazioni all'interno delle aree definite sinteticamente come <<agricole e boschive>>; la conservazione della proprietà del suolo, sia pure inteso nella sua estensione fisica.

Per quanto riguarda il <<complesso edilizio>>, come lo qualifica la danneggiata, ha aumentato la decurtazione, da quella del 30%, individuata dal giudice di primo grado, a quella tra il 40% e il 35%. Ha motivato tale variazione, sempre con apprezzamento equitativo, utilizzando i valori della proprietà indicati dal consulente con riferimento all'anno 2005 - fermo restando che la misura dell'indennizzo liquidato è riferito all'epoca del prodursi del danno, quando i danni iniziarono ad esplicare i loro effetti permanenti, e, quindi al 1998. Quindi, ha rigettato esplicitamente le contestazioni della danneggiata, tendenti a richiamare

le valutazioni del proprio consulente di parte. Soprattutto, la Corte di merito ha messo in rilievo che il consulente aveva considerato unitariamente il complesso edilizio, dove oltre alla villa padronale vi erano fabbricati annessi e il parco, utilizzando per la parte immobiliare in senso proprio i valori più alti e valutando il resto in percentuale rispetto alla villa.

In conclusione, avendo il giudice di merito dato conto dei presupposti di fatto considerati e dell'iter logico seguito, privo di contraddizioni, la valutazione effettuata resta incensurabile in sede di legittimità (da ultimo Cass. 4 aprile 2013, n. 8213).

13. La Corte di appello, nel liquidare l'indennizzo, ha applicato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che qualifica il debito da indennizzo ex art. 46 cit. come debito di valore. Il Ministero ha censurato tale indirizzo invitando a riconsiderare l'orientamento consolidato.

13.1. Il Ministero, con l'ottavo motivo (rubricato come nono), deduce la violazione dell'art. 46 cit. e, partendo dalla consapevolezza che secondo la giurisprudenza di legittimità il debito da indennizzo ex art. 46 è di valore, invita la Corte a riconsiderarne la natura qualificandolo come debito di valuta - quale è pacificamente il debito da indennità di esproprio e di occupazione legittima - in considerazione della conformità a legge dell'operato della amministrazione e della sussistenza delle medesime considerazioni di interesse pubblico che giustificano l'indennizzo.

13.2. La censura va rigettata.

Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi da un indirizzo costante e consolidato nel tempo, oltre che ampiamente giustificato dalla natura dell'indennizzo regolato dall'art. 46 in argomento.

Infatti, secondo il pacifico indirizzo consolidato <<In tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all'art. 46 della legge 2359/1865 prescinde dall'esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell'immobile, subendo, peraltro, per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente. Detto indennizzo, pertanto, è commisurato non a criteri predeterminati, come nel caso dell'indennità di esproprio, ma al

(variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo, e, attesane la funzione "lato sensu" risarcitoria, ha natura di debito di valore, suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria.>> (ex plurimis, Cass. 23 novembre 2000, n. 15130, da ultimo, Cass. 3 luglio 2008, n. 18226).

Tale principio ha il pregio di mettere in relazione la natura in senso lato risarcitoria dell'indennizzo in questione con l'essere lo stesso ricollegato alla diminuzione permanente di un diritto che, se da un lato si collega all'opera pubblica e al suo esercizio, dall'altro prescinde completamente da un provvedimento ablatorio ed, anzi, postula che non sia intervenuto esproprio.

14. Dal rigetto del ottavo motivo del Ministero (rubricato come nono) consegue l'assorbimento del nono motivo (rubricato come decimo), espressamente subordinato all'accoglimento di precedente, con il quale si deduce la tardività della domanda di interessi, già eccepita in appello, in considerazione della circostanza che la danneggiata l'aveva avanzata solo con la conclusionale di primo grado.

15. In conclusione, è opportuno riassumere l'esito del presente giudizio distinguendo i ricorsi proposti.

Del ricorso proposto dalla SEA: a) sono accolti il primo e il terzo motivo, con cassazione della sentenza impugnata in riferimento alla SEA e decisione nel merito nel senso dell'accoglimento dell'appello SEA, per quanto di ragione, e rigetto della domanda proposta nei confronti della stessa; b) sono assorbiti i motivi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo.

Del ricorso proposto dal Ministero: sono rigettati il primo, secondo, terzo, quarto, quinto (rubricato come sesto), sesto (rubricato come settimo), il settimo (numerato come ottavo), l'ottavo (rubricato come nono); è assorbito il nono (rubricato come decimo).

Dei distinti ricorsi incidentali proposti dalla danneggiata: a) è rigettato: il primo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle proposto nei confronti della SEA; il secondo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle nei confronti del Ministero; b) è inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle proposto nei confronti del

Ministero; c) è assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle nei confronti della SEA.

16. Quanto alle spese processuali, soccorrono giusti motivi per compensarle integralmente rispetto alla SEA, sia per il giudizio di merito di primo e secondo grado, sia per il giudizio di cassazione. In tal senso rileva: da un lato l'oggettiva difficoltà nell'individuazione del soggetto cui imputare l'indennizzo; dall'altro la sovrapposizione delle due fattispecie legali e l'intreccio tra le stesse, ai sensi dell'art. 844 cod. civ. e 46 cit., con la connessa complicazione nell'individuazione dei confini tra il potere di qualificazione del giudice e i limiti derivanti dal *devolutum* in appello. Le spese processuali del giudizio di cassazione nei rapporti tra danneggiata e ministero sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

#### LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti,

accoglie: a) il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale SEA; cassa la sentenza impugnata in riferimento alla SEA e, decidendo nel merito, accoglie l'appello SEA, per quanto di ragione, e rigetta la domanda proposta nei confronti della stessa;

rigetta: a) il primo, secondo, terzo, quarto, quinto (rubricato come sesto), sesto (rubricato come settimo), il settimo (numerato come ottavo), l'ottavo (rubricato come nono) del ricorso principale del Ministero; il primo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle proposto nei confronti della SEA; il secondo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle nei confronti del Ministero;

dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle proposto nei confronti del Ministero;

dichiara assorbiti: a) i motivi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo del ricorso incidentale SEA; b) il secondo motivo del ricorso incidentale Cascina Tre Pini e Umberto Quintavalle nei confronti della SEA; il nono (rubricato come decimo) del ricorso principale del Ministero.

Compensa integralmente le spese di entrambi i giudizi di merito rispetto alla SEA.


Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2014

Il consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 03 LUG 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

